

Circolare esplicativa relativa alle modifiche del Regolamento di Giustizia e Carte Federali collegate

“Ricorso in procedura d’urgenza”:

lo stesso dovrà essere utilizzato come unico strumento impugnativo solo in caso di gare a concentrazione nelle seguenti competizioni: Campionato hockey Prato, Campionato hockey Indoor, Coppa Italia e Coppa Federale o in caso di doppio turno per i campionati a composizione limitata (esempio giornate della competizione o gare di spareggio andata/ritorno che si disputano in due giorni consecutivi).

Per le impugnazioni derivanti da posizione irregolare di giocatore o errore tecnico arbitrale la procedura è la seguente:

il ricorrente dovrà comunicare in forma scritta, entro 10 minuti dal termine della gara, un preannuncio di ricorso sul modello approvato dalla FIH, al delegato tecnico di campo (DTC) unitamente alla comprova di versamento della **tassa ricorso, pari ad € 300,00**, per mezzo di registrazione nell’economato dell’addebito o tramite movimento di carta di credito, pena inammissibilità del ricorso per mancato versamento del contributo di accesso alla giustizia. Il DTC non appena terminata la gara azionerà il cronometro dal quale verranno conteggiati i minuti per la proposizione del preannuncio di ricorso, il cronometro sarà esposto sul tavolo del DTC e verrà mostrato ai Dirigenti Accompagnatori dei sodalizi in campo. Qualora entro 10 minuti dal termine della gara non venga presentato preannuncio di ricorso, il risultato ottenuto sul campo sarà omologato. Viceversa, se una società presenterà il preannuncio di ricorso dovrà nei successivi 10 minuti (20 minuti complessivi da quando il DTC ha azionato il cronometro):

- a) redigere il ricorso in forma scritta;
- b) notificare una copia del ricorso al sodalizio di controparte, facendo contestualmente sottoscrivere l'avvenuta ricezione dal rappresentante del sodalizio appellato sull'originale del ricorso;
- c) depositare l’originale del ricorso al DTC unitamente alla comprova di notifica dello stesso alla controparte. Il ricorso dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Accompagnatore indicato nella distinta di gioco nel caso non sia presente in loco il presidente della società. È obbligatoria la notifica dei motivi del ricorso alla controparte (sodalizio interessato) *brevi manu*, pertanto, la notifica avverrà nelle mani del Dirigente Accompagnatore iscritto in distinta di gioco o del capitano maggiorenne se non fosse presente il dirigente. La mancata notifica dei motivi del ricorso alla controparte determinerà l’inammissibilità del ricorso stesso. La controparte nel ricorso potrà consegnare eventuali controdeduzioni scritte al DTC nei 10 minuti successivi alla proposizione delle motivazioni di ricorso da parte del sodalizio ricorrente (30 minuti complessivi da quando il DTC ha azionato il cronometro), le controdeduzioni dovranno essere notificate in copia anche alla ricorrente. Il Giudice Sportivo deciderà entro 40 minuti dal ricevimento della motivazione del ricorso (60 minuti complessivi da quando il DTC

ha azionato il cronometro). La motivazione della decisione verrà redatta in forma scritta, sintetica e notificata ai sodalizi (consegna *brevi manu* al Dirigente Accompagnatore iscritto in distinta di gioco) per mezzo del delegato tecnico di campo (DTC) del concentramento, quest'ultimo dovrà acquisire la presa visione delle motivazioni della decisione del Giudice Sportivo da parte dei sodalizi interessati.

Per le impugnazioni derivanti da “scambio di persona sanzionata” o eccessiva afflittività della sanzione (squalifica pari o superiore a 2 gare, inibizione e ammenda per intemperanze dei tifosi) la procedura è la seguente:

il ricorrente dovrà comunicare in forma scritta, entro 10 minuti dal ricevimento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (per il tramite del DTC) un preannuncio di ricorso, sul modello approvato dalla FIH, al delegato tecnico di campo (DTC) unitamente alla comprova di versamento della tassa ricorso, pari ad € 300,00, per mezzo di registrazione nell'economato dell'addebito o tramite movimento di carta di credito, pena inammissibilità del ricorso per mancato versamento del contributo di accesso alla giustizia. Il DTC, non appena notificata la decisione del Giudice Sportivo al sodalizio interessato, azionerà il cronometro dal quale verranno conteggiati i minuti per la proposizione del preannuncio di ricorso, il cronometro sarà esposto sul tavolo del DTC e verrà mostrato al Dirigente Accompagnatore del sodalizio sanzionato. Qualora nei 10 minuti successivi dalla notifica del provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo non venga presentato preannuncio di ricorso la decisione passerà in giudicato, ovvero, non potrà più essere impugnata. Viceversa, se una società presenterà il preannuncio di ricorso dovrà, nei successivi 10 minuti (20 minuti complessivi da quando il DTC ha azionato il cronometro), consegnare il ricorso in forma scritta al DTC. Il ricorso dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Accompagnatore indicato nella distinta di gioco nel caso non sia presente in loco il Presidente della società. Il Giudice Sportivo deciderà entro 40 minuti dal ricevimento della motivazione del ricorso (60 minuti complessivi da quando il DTC ha azionato il cronometro). La motivazione della decisione verrà redatta in forma scritta, sintetica e notificata al ricorrente (consegna *brevi manu* al Dirigente Accompagnatore iscritto in distinta di gioco) per mezzo del delegato tecnico di campo (DTC) del concentramento, quest'ultimo dovrà acquisire la presa visione delle motivazioni della decisione del Giudice Sportivo da parte del sodalizio interessato.

Ricorso (istanza) in procedura ordinaria:

lo stesso dovrà essere utilizzato come unico strumento impugnativo per le singole gare ad eccezione di gare a concentramento nelle seguenti competizioni: Campionato hockey Prato, Campionato hockey Indoor, Coppa Italia e Coppa Federale o in caso di doppio turno per i campionati a composizione limitata (esempio giornate della competizione o gare di spareggio andata/ritorno che si disputano in due giorni consecutivi).

Per le impugnazioni derivanti da posizione irregolare di giocatore, errore tecnico arbitrale o “scambio di persona sanzionata” la procedura è la seguente:

il ricorrente dovrà notificare il ricorso, comprensivo delle motivazioni, a mezzo PEC, all'indirizzo fihgiudicesportivonazionale@pec.it entro giorni 2 (due) dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo che si intende impugnare, lo stesso dovrà essere accompagnato dalla comprova di versamento della tassa ricorso, pari ad €150,00 e dalla ricevuta di notifica a mezzo PEC dello stesso alla controparte se trattasi di ricorso per posizione irregolare di giocatore o errore tecnico arbitrale.

Pertanto, la mancanza del deposito di quanto sopra richiamato per le fattispecie indicate determinerà l'inammissibilità del ricorso stesso. Nel ricorso per "scambio di persona sanzionata" basterà produrre la comprova del pagamento della tassa ricorso. La proposizione del ricorso (istanza) non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante. Se entro due giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo non verrà presentato ricorso il risultato della gara sarà omologato e le eventuali sanzioni saranno "passate in giudicato", pertanto, non più appellabili. Viceversa, a seguito della proposizione di ricorso la controparte, ove presente, potrà depositare eventuali memorie di controdeduzione al Giudice Sportivo, a mezzo PEC, entro giorni 2 (due) dal deposito del ricorso, le stesse dovranno essere notificate anche alla controparte interessata (ricorrente) sempre a mezzo PEC e la relativa ricevuta allegata alle controdeduzioni. Il Giudice Sportivo dovrà decidere entro giorni 5 (cinque) dal deposito del ricorso, salvo necessità di sospendere il giudizio per acquisire ulteriori mezzi di prova, quali supplemento di referto da parte degli Ufficiali di gara, audizione degli stessi o richieste documentali per il tramite della Segreteria FIH. Nei casi di cui sopra, i 5 giorni per il deposito della motivazione della decisione decorreranno dal momento che il Giudice Sportivo riceverà quanto richiesto. Il Giudice Sportivo, non appena ricevuto quanto richiesto, comunicherà alle parti interessate il giorno di deposito della decisione presso la Segreteria del Giudice. La decisione verrà notificata alle stesse a mezzo PEC, a cura della Segreteria del Giudice, in pari data rispetto al giorno del deposito, tale termine non potrà superare i 5 giorni dal ricevimento dei documenti. Pertanto, la motivazione della decisione verrà redatta in forma scritta, pubblicata sul sito della FIH e notificata agli interessati a mezzo PEC per il tramite della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale.

Per le impugnazioni derivanti da eccessiva afflittività della sanzione (squalifica pari o superiore a 2 gare, inibizione e ammenda per intemperanze dei tifosi) la procedura è la seguente:

il ricorrente, per eventuali impugnazioni di cui sopra, avverso le decisioni riportate nel Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo, dovrà attenersi a quanto già statuito dall'art. 109 del Regolamento di Giustizia.

La suddetta procedura integra e modifica quanto già previsto agli Artt. 104 e seguenti del Regolamento di Giustizia e 58, comma 3 del Regolamento Gare e Campionati.

Il Segretario Generale
Cinzia Profeta

